

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI FUNGHI

Con riferimento all'articolo 2 paragrafo 2 della legge del 13 novembre 1980, riguardante il regolamento comunale (GGO) e all'articolo 39 paragrafo 8 introdotto nella legge del 15 maggio 1912 nel libro della difesa dei diritti civili svizzeri (EGZGB), il consiglio comunale nella riunione del 2 maggio 1993, ha preso le seguenti decisioni riguardanti la protezione dei funghi.

Articolo 1: Senso e scopo

Negli anni passati il numero dei raccoglitori di funghi, provenienti dall'Italia e' andato sempre aumentando. Per questo motivo la flora dei funghi e' risultata, nel nostro territorio comunale, notevolmente danneggiata e messa in pericolo per il futuro. Pertanto il Comune di Gondo-Zwischbergen e' stato costretto a prendere provvedimenti al fine di proteggere la sopracitata flora.

Articolo 2: Funghi protetti e quantita' consentita

Tutti i funghi che crescono allo stato selvaggio sono da considerarsi protetti. In modo particolare si tratta di Boleti, Porcini, Spugnole ect. ect., ma anche di tutte le altre specie .E' pertanto consentita la raccolta di un Kg. al giorno per persona. Con l'eccezione di membri della stessa famiglia, non e' consentita la raccolta a gruppi di piu' di tre persone.

Articolo 3: Raccolta dei funghi nell'arco della giornata

La raccolta dei sopracitati funghi e' consentita dalle ore 07.00 del mattino fino alle ore 19.00 della sera.

Articolo 4: Localita' protette

Come localita' protette si devono intendere quelle comprese nel confine politico del Comune di Gondo-Zwischbergen, il quale provvedera' a segnalarle con pubbliche affissioni e cartelli informativi.

Articolo 5: Sorveglianza

La sorveglianza delle norme di questo regolamento verra' effettuata dalle Guardie Comunali, dai Cantonieri e dai Dipendenti Comunali del nostro Comune.

Articolo 6: Decisioni riguardanti le multe.

Tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con multe fino a Frs. 100.- per persona. Se le infrazioni verranno ripetute, le multe verranno applicate in base al numero delle stesse così come alla quantità raccolta. L'eccedenza superiore al kg. dovrà essere consegnata ai nostri incaricati, i quali dovranno poi segnalare le infrazioni al Consiglio Comunale, lo stesso deciderà poi caso per caso l'ammontare delle multe.

Articolo 7: Controversie

L'applicazione delle norme in oggetto è regolata dalla legge del 16 maggio 1991 che modifica e completa quella del 6 ottobre 1976.

Articolo 8: Entrata in vigore.

Queste disposizioni sono state decise durante la seduta del Consiglio Comunale del 2 maggio 1993, ed entreranno in vigore dopo approvazione del Consiglio dello Stato del Canton Vallese.

Gondo-Zwischbergen li 2 maggio 1993

NB: Queste disposizioni sono state approvate in questa forma dal Consiglio dello Stato del Canton Vallese in data 1 settembre 1993

Gondo-Zwischbergen li 17 settembre 1993